



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 83 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 14 DICEMBRE 2007.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO PROMOSSO DALLA “SOC. C. LOTTI E
ASSOCIATI SOCIETA' DI INGEGNERIA” PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIVA, DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA
GARA PER LA DIREZIONE DEI LAVORI COSTRUZIONE PORTO
COMMERCIALE DI MOLFETTA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO –
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26.04.2007 DI APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 28.05.2007 DI APPROVAZIONE DEL PEG.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I
CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **20 dicembre 2007** al **04 gennaio 2008**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il ricorso al TAR Puglia – Bari – notificato all’Ente in data 06.12.2007 ad istanza della “Soc. C. Lotti e Associati Società di Ingegneria p.a.”, in proprio e quale mandataria designata dal costituendo Raggruppamento con “THETIS S.p.A.”, “HMR Ingegneria” e “Servizi S.r.l.”, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Giuseppe Enrico Montrone, per l’annullamento, previa sospensiva dei seguenti atti:

- del provvedimento, emanato nella seduta del 16 ottobre 2007 e comunicato tramite fax prot. n. 57583 del 26.10.2007 dal Presidente della Commissione, con il quale il Comune di Molfetta ha disposto l’esclusione della costituenda Ati Lotti dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per il completamento di opere foranee e la costruzione del Porto Commerciale di Molfetta;
- della citata nota di comunicazione prot. n. 57583 del 26.10.2007;
- dei verbali di gara;
- ove occorra, del disciplinare di gara e della nota del Presidente della commissione giudicatrice n. 50621 del 29.09.2007, con la quale sono stati richiesti alla società istante i documenti probatori per la dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Rilevato che le censure opposte dalla società ricorrente si incentrano sostanzialmente sulla presunta osservanza del termine (perentorio) di dieci giorni concessi dall’Amministrazione per la perenzione della documentazione a corredo della partecipazione alla gara, mentre l’Amministrazione sostiene che tale documentazione risulta pervenuta dopo il decorso del suddetto termine che – si ribadisce – era perentorio e quindi da osservarsi pena l’esclusione dalla gara;

Ritenuto, pertanto, di resistere al ricorso e costituirsi nel giudizio intrapreso dalla società ricorrente, per difendere le ragioni dell’Ente e rigettare la richiesta, infondata, del risarcimento dei danni;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL., l’assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l’incarico di difesa delle ragioni dell’Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell’Ente, ai sensi dell’art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall’Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l’acconto sia di €780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l’art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall’art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell’U.A. Affari Legali, di resistere al giudizio promosso dalla società come sopra identificata;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l’intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. n. 70102 del 14.12.2007 contenente l’indicazione del rappresentante e difensore dell’Ente nella persona dell’Avv. Pantaleo d’Amato,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l’effetto, di affidare il patrocinio ad un avvocato per la resistenza nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari dalla Soc. C. Lotti e Associati Società di Ingegneria p.a, come rappresentata.
- 2) Di conferire, all’uopo, l’incarico di rappresentante e difensore dell’Ente all’Avv. Pantaleo d’Amato, con studio in Molfetta, alla Via G. Salepico n. 29.

- 3) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la trattazione con l'avvocato incaricato dell'onorario da riconoscere, in relazione alla innovazione introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 223/06 conv. con la L. 248/06 che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di stabilire che in relazione al rapporto professionale, come instaurato con il presente provvedimento amministrativo d'incarico, limitato alla fase della lite per la quale lo stesso è conferito, il professionista oltre alle prestazioni attinenti alla tipologia della lite, è tenuto ad osservare il codice di comportamento d'etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti d'interesse con l'Ente. Il professionista è tenuto, altresì, a redigere, prima della resistenza alla lite, apposita relazione giuridico esplicativa dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali si procede. Analoga relazione dovrà essere redatta a chiusura della lite, con la emissione del provvedimento del Giudice. In tale relazione dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano la eventuale necessità o opportunità di procedere alla fase successiva (impugnazione). Inoltre il professionista si impegna a comunicare periodicamente, in forma scritta, gli sviluppi del procedimento.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto in favore dell'Avvocato incaricato, del contributo unificato e delle spese necessarie e connesse alla instaurazione del giudizio.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
